



Chiasso, 20 giugno 2018

Ris. mun. 941 / 19 giugno 2018

Municipio
Piazza Col C. Bernasconi 1
6830 Chiasso

Tel. +41 (58) 122 48 11
Fax +41 (91) 695 08 49
municipio@chiasso.ch

**MESSAGGIO MUNICIPALE N. 8 / 2018 -----
CONCERNENTE LA COSTITUZIONE DELL'ENTE AUTONOMO DI DIRITTO
COMUNALE "ISTITUTO PER ANZIANI BALERNA - CHIASSO (ISTITUTO EABC)**

Al lodevole
CONSIGLIO COMUNALE
6830 Chiasso

Egregio signor Presidente,
Gentili signore, egregi signori Consiglieri comunali,

I. Introduzione

I Municipi di Balerna e Chiasso, d'intesa con l'Ufficio cantonale degli anziani e delle cure a domicilio, hanno promosso lo scorso anno di comune accordo la costituzione di un gruppo di lavoro allo scopo di valutare le possibili collaborazioni future tra le strutture per anziani dei due Comuni. Questo gruppo di lavoro, composto da rappresentanti del Comune di Balerna, di Chiasso e del Cantone, si è avvalso della collaborazione dei consulenti esterni di I Q-center per l'analisi preliminare degli istituti, della loro organizzazione e per la definizione delle basi giuridiche e degli strumenti di attuazione.

Quale riferimento strategico alla messa in rete delle menzionate strutture vi è il progetto cantonale denominato CPA-NET. Con risoluzione del Consiglio di Stato nr. 5417 datata 7 dicembre 2016, è stato dato mandato alla Divisione dell'azione sociale e delle famiglie di avviare un progetto nell'ambito dell'ottimizzazione in termini di qualità e di costi delle prestazioni erogate dalle case per anziani, evidenziando le possibili sinergie, i meccanismi virtuosi oltre che le logiche di rete e di collaborazione tra di esse. Il focus dell'analisi è, sia istituzionale, sia organizzativo e tiene in particolare considerazione le dinamiche di interazione e i processi gestionali interni. Lo studio si prolungherà per tutto il 2018.

L'obiettivo condiviso del presente Messaggio è quello di garantire uno sviluppo qualitativo delle strutture di supporto ai nostri anziani, in modo tale che questi servizi abbiano ad essere sempre al passo coi tempi ed ottimali dal profilo delle cure, dell'ospitalità e dell'accessibilità. Inoltre una messa in rete di strutture con finalità analoghe, tendenza generalmente in atto anche in altre regioni del Cantone, favorisce sul lungo termine un miglior impiego delle risorse a beneficio delle prestazioni erogate.

L'idea di fondo e il punto di partenza sono stati quelli di far capo - congiuntamente - ad un ente autonomo di diritto comunale a' sensi degli artt. 193c e segg. LOC, che raggruppi le strutture geriatriche dei due Comuni, riconosciute e finanziate dal Cantone, secondo la legge concernente il promovimento, il coordinamento e il finanziamento delle attività a favore delle persone anziane del 30 novembre 2010 (LAnz).

In questo modo si intendono ottimizzare le prestazioni al residente e migliorare le sinergie, lo sviluppo del personale e più in generale i diversi aspetti gestionali.

II. Analisi della situazione attuale

1. Gli Istituti sociali del Comune di Chiasso dispongono di quattro strutture ben distinte, in due settori di intervento: la lungodegenza e le prestazioni nell'ambito dei Centri diurni. L'offerta si compone delle Case per anziani medicalizzate (Casa Giardino e Casa Soave), nonché dai Centri diurni (Centro diurno terapeutico e Centro diurno ricreativo).

Casa Giardino, inaugurata nel 1993, conta 75 posti letto, tutti in camere singole, dei quali 15 sono riservati all'Unità abitativa protetta (precedentemente nominato reparto Alzheimer). Dal mese di maggio 2018 dispone anche di 8 posti letto per soggiorni temporanei, nonché di 11 posti letto nella nuova Unità di cure palliative, secondo progetto pilota presente in tale settore sul territorio cantonale.

Casa Soave, inaugurata nel 1982 come struttura per appartamenti protetti e progressivamente nel corso degli anni medicalizzata, conta a tutt'oggi 45 posti letto, unicamente in camere singole

Complessivamente l'offerta di posti letto per lungodegenza ammonta a 131, dei quali 15 in Unità abitativa protetta ed 11 in Cure palliative e 8 nell'ambito dei soggiorni temporanei.

Presso Villa Olimpia sono situati i due Centri diurni: al piano terreno quello socio - assistenziale, mentre al primo e secondo piano quello terapeutico.

A livello di personale gli Istituti dispongono nell'ambito delle cure, del settore alberghiero, dell'amministrazione e del personale in formazione (apprendisti, allieve, stagisti, civilisti) di 136 unità di lavoro a tempo pieno.

2. Il Centro degli Anziani di Balerna, aperto il 1° gennaio 1984, dispone di 35 camere singole per la lunga degenza nel settore medicalizzato, nonché di 16 appartamenti nel settore protetto per una capienza massima di 18 inquilini. Oltre ai due settori residenziali, il Centro dispone pure di un Bar aperto tutti i giorni grazie all'opera prestata dall'Associazione Gruppo Volontari. È in fase di progettazione una ristrutturazione e la realizzazione di un reparto protetto con 7 posti letto. Con questo potenziamento i posti medicalizzati disponibili passeranno da 35 a 40, dovendo sacrificare due camere medicalizzate

A livello di personale, il Centro dispone nell'ambito delle cure, del settore alberghiero, dell'amministrazione e del personale in formazione (apprendisti, allievi, stagisti, civilisti) di 49,8 unità a tempo pieno.

III. Il quadro legislativo¹

Gli artt. 193 c) – 193 e) LOC rappresentano uno degli aspetti più innovativi dell'importante riforma della LOC del 7 maggio 2008, che si è ispirata a normative di altri Cantoni.

Questi articoli costituiscono la base legale per un nuovo organismo di diritto pubblico a livello comunale: il modello è quello dell'ente o istituto autonomo di diritto pubblico.

Con questo ente, il Comune dà forma ad un nuovo soggetto giuridico con personalità giuridica propria, indipendente e capace di una formazione di volontà attraverso i suoi organi, con i suoi diritti e doveri. La sua organizzazione è determinata dai promotori sulla base delle esigenze concrete e fissata nello statuto, che è la legge istitutiva dell'ente e che dev'essere adottato secondo le modalità previste per il regolamento comunale (art. 193 c) cpv. 1 e 2). Lo statuto, che dev'essere approvato dal Consiglio di Stato, deve contenere alcune disposizioni minime stabilite dall'art. 193d cpv. 1 LOC e all'ente sono pure applicabili le norme che sanzionano le collisioni d'interessi e il divieto di prestazioni (art. 193 d) cpv. 2, artt. 32, 100 e 101 LOC).

L'ente è soggetto alla legislazione sulle commesse pubbliche e le decisioni di diritto amministrativo dei suoi organi sono impugnabili secondo gli artt. 208 e segg. LOC (art. 193 d) cpv. 2 LOC). Per l'impostazione organizzativa è lasciata per il resto al Comune grande libertà.

Il Comune conferisce all'ente i mezzi finanziari necessari per l'esecuzione dei suoi compiti al di fuori dell'amministrazione comunale, in modo da renderlo indipendente, per rapporto all'ente comunale, nell'espletamento di una determinata prestazione. Il Comune può inoltre attribuire i compiti all'ente tramite mandati di prestazione (art. 193 c) e 193 b) LOC), che possono essere facilmente adeguati o modificati in caso di necessità senza toccare la legge istitutiva.

Attraverso lo statuto, il Comune stabilisce se ed in qual misura i suoi organi debbano esplicare un controllo sull'attività dell'ente, come prescritto dal diritto cantonale in materia finanziaria, poiché i conti, assieme allo statuto, devono essere approvati dal Legislativo comunale (art. 193 d) cpv. 2 LOC).

Nonostante l'autonomia, l'istituto rimane soggetto alla sfera di influenza dell'ente fondatore e a tal fine la legge istitutiva fornisce le indicazioni determinanti, riservando le relative decisioni all'Esecutivo, al Legislativo o eventualmente al popolo.

Lo strumento di influenza essenziale dal profilo istituzionale è costituito dalla vigilanza dell'ente centrale, che varia di caso in caso e dipende sostanzialmente dalla legge istitutiva.

Questa vigilanza può intervenire in varie forme, che vanno dalla richiesta di semplici informazioni all'approvazione formale e costitutiva di atti, dal diritto di opporsi a determinate decisioni a quello di impartire direttive generali (ma non specifiche e mirate su un caso concreto), dalla facoltà di richiedere rapporti puntuali sull'attività svolta a quella di procedere a ispezioni. La vigilanza può essere esercitata anche con mezzi repressivi, come le diffide indirizzate agli organi dell'ente, la modifica delle loro decisioni o persino la loro destituzione; in particolare, dalla facoltà della corporazione che ha creato l'ente, di nominare o designare gli amministratori, discende anche quella di revocarli in ogni momento senza particolari condizioni (art. 404 CO).

¹ Le considerazioni che seguono sono tratte da: Messaggio del Consiglio di Stato no. 5897 del 6 marzo 2007 sulla revisione parziale della legge organica comunale, pag. 33 segg., 42 segg.; rapporto no. 5897 R del 2 aprile 2008 della Commissione della legislazione sul messaggio del 6 marzo 2007 concernente la revisione parziale della LOC, pag. 54 segg., 61 segg.; CARLA BIASCA, Legge organica comunale: la sua evoluzione in base alla revisione decisa dal Gran Consiglio il 7 maggio 2008, RtiD II-2008 329 segg., 353-354; GUIDO CORTI, Riflessioni non esaustive sull'art. 193 LOC, RtiD II-2009 373 segg., 376-377.

Di conseguenza, il Comune e i suoi organi portano la responsabilità ultima dell'esecuzione del compito verso la collettività.

IV. Considerazioni generali

Rispetto ad una casa per anziani, seppur dotata di una certa indipendenza, ma quale unità amministrativa del Comune e quindi ramo dell'amministrazione comunale, l'ente autonomo di diritto comunale con personalità giuridica propria presenta non pochi vantaggi, insiti in questa nuova struttura, messa a disposizione dei Comuni per l'assolvimento di compiti pubblici, con una *Governance* propria e specifica del settore:

- autonomia amministrativa, finanziaria e strategica;
- miglior concentrazione su attività prioritarie e principali;
- autonomia delle conoscenze e delle competenze tecniche dei collaboratori per un'offerta di prestazioni di eccellenza;
- sviluppo e valorizzazione della crescita professionale;
- semplificazione nei rapporti con i partner e referenti del settore;
- agevolazione di sinergie e collaborazioni con enti esterni;
- maggiore flessibilità ed efficacia gestionale;
- snellimento delle strutture organizzative;
- ottimizzazione dei costi di realizzazione e di gestione;
- miglioramento dell'efficienza e della qualità delle prestazioni erogate;
- potenziamento e diversificazione dell'offerta.

D'altro canto, la separazione della struttura di gestione di un istituto per anziani dall'amministrazione comunale costituisce una buona opportunità anche per il Comune che vi fa ricorso. Questi i principali vantaggi:

- mantenimento della proprietà e del controllo finanziario a favore dei Comuni costituenti;
- controllo politico esercitato dagli organi dei Comuni;
- semplificazione degli oneri gestionali per alcuni settori dell'amministrazione comunale, sostituiti da organi dell'ente con compiti specifici
- piccoli investimenti del settore a carico dell'ente autonomo;
- integrazione nella gestione operativa delle strutture per anziani, dei centri diurni, di appartamenti protetti e altri servizi specializzati, agevolando il controllo dei Comuni costituenti².

La novità dello strumento, introdotto con la modifica della LOC del 2008, aveva imposto una certa prudenza in attesa della sua concreta applicazione in settori specifici o a determinati servizi, quali ad esempio quelli organizzati già a quel momento in aziende municipalizzate secondo la LMSP, o per la realizzazione di investimenti finanziati dal Comune, oppure ancora in alternativa all'agire tramite il Consorzio di Comuni³. A dieci anni dalla sua introduzione, l'ente autonomo di diritto comunale ha fatto buona prova e i suoi campi d'azione sono andati oltre quelli inizialmente intravisti, che erano in particolare lo sviluppo socio-economico e il settore turistico⁴.

² L'opportunità di far capo ad un ente autonomo di diritto comunale per la gestione delle attività degli istituti sociali di un comune è stata illustrata con larghezza di commento dal messaggio no. 9241 del 6 luglio 2015 del Municipio di Lugano, da cui sono tratte in buona parte le considerazioni che precedono (pag. 8-9).

³ CARLA BIASCA, RtiD II-2008 355. Con messaggio no. 7433 del 27 settembre 2017, il Consiglio di Stato ha peraltro proposto l'abrogazione della vetusta LMSP e l'inserimento dei suoi disposti nella LOC e nella legge cantonale di applicazione della legge federale sull'approvvigionamento elettrico.

⁴ CARLA BIASCA, RtiD II-2008 353,

Alcuni Comuni hanno intrapreso o stanno intraprendendo nello stesso settore la stessa strada: così, ad esempio, Mendrisio, con l'“Ente Case anziani Mendrisiotto (ECAM)”⁵; Canobbio e Lugano, con l'“Ente autonomo comunale Casa anziani Canobbio-Lugano”; ancora Lugano, con l'“Ente autonomo di diritto comunale Lugano Attività sociali”; Biasca con l'“Ente autonomo comunale Casa per anziani di Biasca”. All'ente autonomo di diritto comunale si è poi fatto capo in altri settori: così, l'“Ente autonomo Carasc”, costituito dagli ex Comuni di Monte Carasso e Sementina, o l'“Ente Azienda multiservizi Bellinzona”, costituito dalla Città di Bellinzona.

In questo contesto, è opportuno evidenziare che la costituzione di un ente autonomo di diritto comunale rappresenta un modello di gestione pubblica flessibile e senza scopo di lucro soggetta al controllo dei Comuni, che lo assicurano in modo mirato attraverso i Municipi e i Consigli comunali.

Il ricorso ad un organismo di diritto privato e specialmente ad una società anonima, che il Comune potrebbe costituire secondo l'art. 193 cpv. 1 LOC, è visto invece con una certa reticenza, proprio perché la SA ha lo svantaggio di rispondere a regole di diritto privato⁶.

Con la costituzione di un ente autonomo di diritto comunale viene soprattutto privilegiata una forma gestionale che consente all'Esecutivo, e ancor di più al Legislativo, di esercitare le proprie prerogative di controllo e di gestione strategica degli affari comunali demandati all'ente.

Nell'ambito dell'esame dei conti consuntivi, in particolare, il Legislativo deve essere opportunamente informato sulle attività svolte in base a questi strumenti di controllo e poter dare, se del caso, adeguate indicazioni al Municipio su modifiche eventuali che devono essere adottate⁶.

I Comuni di Balerna e Chiasso mettono a disposizione del nuovo ente le strutture per anziani, mobiliari e immobiliari esistenti, nella forma dell'usufrutto gratuito e che pertanto rimangono in proprietà dei rispettivi Comuni.

Ne consegue che, in caso di interventi di manutenzione straordinari o di successivi investimenti, al netto di eventuali finanziamenti cantonali, i rispettivi oneri sono a carico del Comune proprietario. Qualora gli interventi fossero a beneficio di entrambi i Comuni, la suddivisione dei costi seguirà la chiave di riparto prevista dallo Statuto (v. art. 3 dello Statuto).

I costi di manutenzione ordinaria sono per contro inseriti nelle spese di gestione dell'Istituto EABC.

I posti a favore dell'utenza sono di regola riservati agli abitanti dei rispettivi Comuni, secondo il principio di prossimità. In base alla disponibilità di posti, rispettivamente di specificità di prestazioni, è possibile una “circolazione” dell'utenza.

⁵ CARLA BIASCA, RtiD II-2008 344 e 353; rapporto no. 5897 R del 2 aprile 2008 della Commissione della legislazione, ad art. 193.

⁶ Rapporto citato no. 5897 R della Commissione della legislazione, pag. 57

V. Commento sullo statuto dell'Ente e sul mandato di prestazione con i Comuni fondatori

1. Il nuovo strumento dell'ente autonomo di diritto comunale si presta non solo all'azione del singolo Comune, ma anche di più Comuni, eventualmente in collaborazione con partner privati (art. 193c cpv. 1 LOC)⁷. Due Comuni possono quindi costituire un proprio istituto congiuntamente, con l'approvazione degli statuti da parte dei rispettivi Legislativi comunali.
2. I compiti dell'Istituto EABC sono definiti dallo statuto e dal mandato di prestazione. L'istituto EABC si occupa della direzione, gestione e amministrazione delle strutture sociosanitarie ai sensi della LANz (case anziani "stricto sensu", centri diurni, servizio alberghiero, appartamenti protetti e altri servizi). La manutenzione ordinaria di edifici e impianti spetta all'ente; quella straordinaria dev'essere preventivamente approvata dai Comuni fondatori che ne assumono i costi ciascuno per le loro proprietà. In caso di interventi a favore di entrambi i Comuni, ognuno se ne assumerà gli oneri percentualmente alle quote previste dall'art. 3 dello statuto.
3. Il capitale di dotazione di fr. 500'000.-- viene conferito dai Comuni costituenti, proporzionalmente alla rappresentatività nel Consiglio, tenuto conto del numero di abitanti e della capacità finanziaria (Chiasso 60%, Balerna 40%). Il capitale dell'ente potrà essere alimentato nel corso degli anni da eventuali eccedenze annue; eventuali perdite d'esercizio saranno coperte dalle riserve disponibili e andranno a diminuire il capitale a disposizione. Se queste riserve non dovessero essere sufficienti per coprire eventuali disavanzi di esercizio, gli impegni dell'Istituto EABC saranno garantiti dai Comuni costituenti in proporzione alla rispettiva quota conferita per il capitale di dotazione.
4. L'Istituto EABC dovrà coprire i propri costi di funzionamento attraverso gli introiti che derivano dalle rette, da eventuali altre fonti finanziarie e dal contributo stabilito dal contratto di prestazione con il Cantone giusta la LANz (art. 9). Eventuali eccedenze di esercizio dovranno essere utilizzate conformemente a questo contratto di prestazione.
5. In quanto persona giuridica che persegue uno scopo pubblico o di pubblica utilità, l'Istituto EABC è esente da imposte federali, cantonali e comunali⁸, riservate le decisioni dell'autorità fiscale cantonale. Esso è pure esente dall'IVA, così come previsto dall'art. 21 cpv. 2 n. 8 LIVA.
6. La possibilità di assoggettare al diritto privato i rapporti d'impiego con gli enti autonomi di diritto pubblico è oggi largamente ammessa e a questa soluzione hanno del resto fatto capo tutte le istituzioni parastatali del nostro Cantone (AET, EOC, ACR, Banca Stato, OTR, USI, SUPSI): occorre e basta che questa soluzione sia chiaramente prevista dalla legge e quindi, per gli enti autonomi comunali, dallo statuto, che equivale a un regolamento comunale (cfr. art. 193c cpv. 2 LOC). Fra gli istituti comunali autonomi costituiti o costituendi per la gestione di strutture sociosanitarie, i rapporti di diritto privato sono stati scelti, peculiarmente, anche nel settore delle Case per anziani.

⁷ CARLA BIASCA, RtiD II-2008 355.

⁸ Art. 65 lett. f LT, art. 56 lett. g LIFD. Messaggio no. 3-2012 del 27 marzo 2012 del Municipio di Biasca concernente la costituzione dell'"Ente autonomo comunale Casa per anziani di Biasca".

7. I rapporti di lavoro dei dipendenti dell'Istituto EABC, che rimarranno dipendenti pubblici, saranno retti dal ROCA (art. 6 dello statuto), che è un CCL nato dalle trattative tra diverse case anziani e i sindacati, in base al quale una commissione paritetica svolge funzioni di vigilanza e arbitrali. Esso è stato sottoscritto finora da una ventina di istituti per anziani privati o consortili. Le case per anziani applicano finora la classificazione delle funzioni del Cantone e le classi di stipendio sono anch'esse analoghe a quelle dei dipendenti dello Stato⁹. L'adesione al ROCA sarà formalizzata direttamente dall'Istituto EABC, in quanto persona giuridica di diritto pubblico.
8. Con la costituzione e l'entrata in funzione del nuovo Ente, i collaboratori delle strutture sociosanitarie esistenti passano alle dipendenze dell'Istituto EABC a far tempo dal 1. aprile 2019, senza essere sottoposti a periodo di prova. L'assunzione avviene secondo le disposizioni del CCL ROCA. Contemporaneamente all'atto di assunzione, questi dipendenti rassegnano le dimissioni dai Comuni costituenti, senza preavviso e con effetto immediato, secondo le disposizioni dei rispettivi Regolamenti organici: assunzioni e dimissioni devono essere contemporanee al fine di assicurare la naturale continuità dei rapporti d'impiego a piena tutela degli interessi dei collaboratori.

In questo contesto i Comuni costituenti hanno voluto garantire ai loro dipendenti assunti dal nuovo Istituto i seguenti diritti acquisiti:

- lo stipendio percepito al momento dell'assunzione rimane invariato e assicurato;
 - ai fini della carriera sono pure assicurati i salari massimali previsti dai Regolamenti organici dei rispettivi Comuni fondatori, come pure l'anzianità di servizio per quanto attiene alle gratifiche. Queste differenze salariali legate ai diritti acquisiti rimarranno a carico dei rispettivi Comuni;
 - l'indennità di economia domestica sulla base di quanto previsto dal ROD.
9. Il gruppo di lavoro ha attentamente valutato anche la questione legata alla previdenza professionale. Infatti attualmente i dipendenti del Centro anziani di Balerna sono affiliati all'Istituto di previdenza del Canton Ticino (IPCT), mentre i dipendenti degli Istituti sociali di Chiasso sono affiliati alla Cassa pensione per il personale del Comune di Chiasso.

Dopo approfondita analisi, d'intesa con IPCT, è stata individuata una soluzione di continuità, nel senso che gli attuali dipendenti degli Istituti sociali dei due Comuni continueranno ad essere affiliati alle rispettive Casse, vale a dire per i dipendenti di Balerna all'IPCT e per quelli di Chiasso alla Cassa dei dipendenti del Comune di Chiasso, ciò che permette al Comune di Balerna di evitare un'importante spesa per l'uscita dei suoi dipendenti dall'IPCT, calcolata in oltre fr 1'500'000.--. D'altro canto per tutti i nuovi collaboratori dell'ente vi sarà una soluzione diversificata.

In pratica si prevede che con la costituzione del nuovo ente verranno sottoscritte due diverse convenzioni. Gli attuali dipendenti della Casa per Anziani di Balerna resteranno affiliati come detto all'IPCT, che stipulerà una nuova convenzione con l'ente in qualità di nuovo datore di lavoro.

⁹ Si ricorda che nel Cantone sono entrate in vigore il 1° gennaio 2018 la nuova legge sugli stipendi del 23 gennaio 2017 e il nuovo regolamento concernente le funzioni e le classificazioni dei dipendenti dello Stato del 11 luglio 2017. Il settore applica tuttora la vecchia normativa cantonale in attesa di definire la nuova classificazione, rispettivamente il suo ancoraggio alle funzioni. Qualsiasi nuova classificazione delle funzioni e delle retribuzioni a' sensi dell'art. 24 e dell'Allegato 2 CCL ROCA comporterà logicamente una modifica del contratto, che dovrà essere sottoscritto da tutte le parti contraenti, con coinvolgimento degli enti sussidiari secondo le disposizioni della LANZ.

Per i futuri dipendenti dell'Istituto EABC saranno create due diverse categorie professionali che saranno affiliate a due diversi enti di previdenza, una prassi possibile che si basa sui disposti della legge LPP - cfr. in particolare gli artt. 1c e 7 dell'Ordinanza sulla previdenza professionale (OPP 2). I nuovi assunti del settore alberghiero e tecnico saranno quindi affiliati all'IPCT, mentre tutti gli altri nuovi assunti saranno affiliati alla Cassa Pensioni per il personale del Comune di Chiasso.

Gli attuali dipendenti del Comune di Chiasso, che passano all'Istituto EABC, rimangono affiliati alla Cassa Pensioni dei dipendenti del Comune di Chiasso.

I nuovi assunti dall'EABC del settore alberghiero e tecnico saranno affiliati all'IPCT, mentre tutti gli altri nuovi assunti saranno affiliati alla Cassa Pensioni dei dipendenti del Comune di Chiasso.

10. Il Consiglio dell'Istituto EABC si compone di 7 membri, con una rappresentanza dei due Comuni (di cui 3 designati da Chiasso e 2 designati da Balerna), un membro scelto congiuntamente e un rappresentante del Cantone. La limitazione a 7 del numero dei membri dei consigli d'amministrazione degli enti parastatali è già stata auspicata nel 2009 a livello cantonale in un rapporto della Commissione della gestione, concernente l'elaborazione di una legge sulle aziende pubbliche a garanzia dell'efficacia e della rapidità dei processi decisionali. Ai membri non Municipali si richiedono inoltre competenze specifiche in ambito sociosanitario, giuridico o gestionale per assicurare una migliore gestione professionale dell'ente. La rappresentanza politica è garantita dalla presenza di un Municipale e un supplente per ogni Comune.
11. La durata massima del mandato di membro del Consiglio dell'ente è limitata a 12 anni, come esplicitamente previsto dalle leggi istitutive per tutte le aziende parastatali del Cantone, e confermato con una legge del 6 novembre 2012¹⁰, allo scopo di garantire un sano ed effettivo avvicendamento all'interno di questi organismi e di assicurare una migliore rispondenza ad eventuali nuove contingenze del settore¹¹.
12. Al Consiglio compete in modo particolare la definizione dell'assetto organizzativo dell'ente. Esso potrà concedere specifiche e puntuali deleghe alla Direzione e, in questa prospettiva, l'istaurazione di un buon rapporto reciproco di collaborazione e fiducia sarà imprescindibile.

VI. Fase transitoria

Con l'approvazione del presente Messaggio municipale e la ratifica del Consiglio di Stato, l'Istituto EABC assumerà personalità giuridica propria.

Per accelerare l'iter, i Municipi potranno comunque già avviare la procedura di nomina dei membri del Consiglio di competenza dei rispettivi Comuni, secondo le disposizioni dello Statuto.

I Municipi auspicano l'entrata in funzione dell'Istituto EABC al più presto al 1. aprile 2019, previa approvazione dei rispettivi Consigli comunali. In questo senso è stato formulato l'art. 25 dello statuto relativo al passaggio del personale dai due precedenti datori di lavoro all'Istituto EABC.

¹⁰ Legge sui limiti di età e di durata del mandato dei consigli di amministrazione degli enti parastatali (BU 2013 13).

¹¹ Messaggio del Consiglio di Stato no. 6627 del 4 aprile 2012 e rapporto no. 6627 R1 del 24 ottobre 2012 della Commissione della gestione.



Fino a quel momento le direzioni della Centro anziani di Balerna e degli Istituti per anziani di Chiasso manterranno la propria autonomia, ma inizieranno a collaborare in prospettiva futura.

VII. Conclusioni

Pertanto, restando a vostra disposizione per ulteriori ragguagli che riterrete utili e necessari, vi invitiamo a voler

risolvere:

1. È APPROVATA LA COSTITUZIONE DI UN ENTE AUTONOMO DI DIRITTO COMUNALE PER LA GESTIONE OPERATIVA DELLE STRUTTURE PER ANZIANI RICONOSCIUTE E FINANZIATE DAL CANTONE NEL COMUNE DI BALERNA E DI CHIASSO. _____
2. È CONSEGUENTEMENTE ADOTTATO LO STATUTO DELL'ENTE AUTONOMO COMUNALE "ISTITUTO PER ANZIANI BALERNA - CHIASSO" (ISTITUTO EABC). -----
3. È APPROVATO IL MANDATO DI PRESTAZIONE PER LA GESTIONE DELL'ENTE AUTONOMO COMUNALE "ISTITUTO PER ANZIANI BALERNA - CHIASSO" (ISTITUTO EABC). _____
4. È CONCESSO UN CREDITO DI FR 300'000.- QUALE CAPITALE DI DOTAZIONE INIZIALE DA DESTINARE ALL'ISTITUTO EABC CORRISPONDENTE AL 60% DELLO STESSO. L'UTILIZZO DEL CREDITO È SUBORDINATO ALL'APPROVAZIONE DEL PRESENTE MESSAGGIO E ALLA CONCESSIONE DEL RELATIVO CREDITO DA PARTE DEL COMUNE DI BALERNA. _____
5. LA SPESA È DA CARICARE AL CONTO 15. _____
6. GIUSTA L'ART. 8 DELLO STATUTO SI PROPONE LA NOMINA COME RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DI CHIASSO NEL CONSIGLIO DELL'ISTITUTO EABC DI: BRUNO ARRIGONI, ROBERTA PANTANI TETTAMANTI E DANIELE CANOVA, NONCHÉ IL SUPPLENTE DAVIDE LURATI. QUALE MEMBRO IN ACCORDO CON IL COMUNE DI BALERNA, IL DOTT. MED. IN GERIATRIA WILLIAM PERTOLDI _____
7. CON L'ENTRATA IN FUNZIONE DELL'ISTITUTO EABC, I DIPENDENTI DELLE CASE PER ANZIANI MEDICALIZZATE E DEI CENTRI DIURNI DEGLI ISTITUTI SOCIALI DI CHIASSO VERRANNO ASSUNTI DAL NUOVO ENTE SECONDO LE DISPOSIZIONI DEL CCL ROCA AL PIÙ PRESTO A DECORRERE DAL 1. APRILE 2019. ALL'ATTO DELL'ASSUNZIONE QUESTI DIPENDENTI RASSEGNERANNO CONTEMPORANEAMENTE LE DIMISSIONI DAL COMUNE DI CHIASSO, A' SENSI DEL REGOLAMENTO ORGANICO (ROD), SENZA PREAVVISO E CON EFFETTO IMMEDIATO. L'ASSUNZIONE NON È SOTTOPOSTA A PERIODO DI PROVA. _____
AI DIPENDENTI VENGONO GARANTITI I DIRITTI ACQUISITI: LO STIPENDIO PERCEPITO A QUEL MOMENTO NEI COMUNI COSTITUENTI NONCHÉ, AI FINI DELLA CARRIERA, I SALARI MASSIMALI PREVISTI DAL REGOLAMENTO ORGANICO E L'ANZIANITÀ DI SERVIZIO PER QUANTO ATTUENE ALLE GRATIFICHE, COME PURE L'INDENNITÀ PER ECONOMIA DOMESTICA SULLA BASE DI QUANTO PREVISTO DAL ROD. _____

Vogliate gradire, egregio signor Presidente, gentili signore ed egregi signori Consiglieri comunali, l'espressione della nostra stima.

PER IL MUNICIPIO,

il Sindaco:

il Segretario:

Bruno Arrigoni

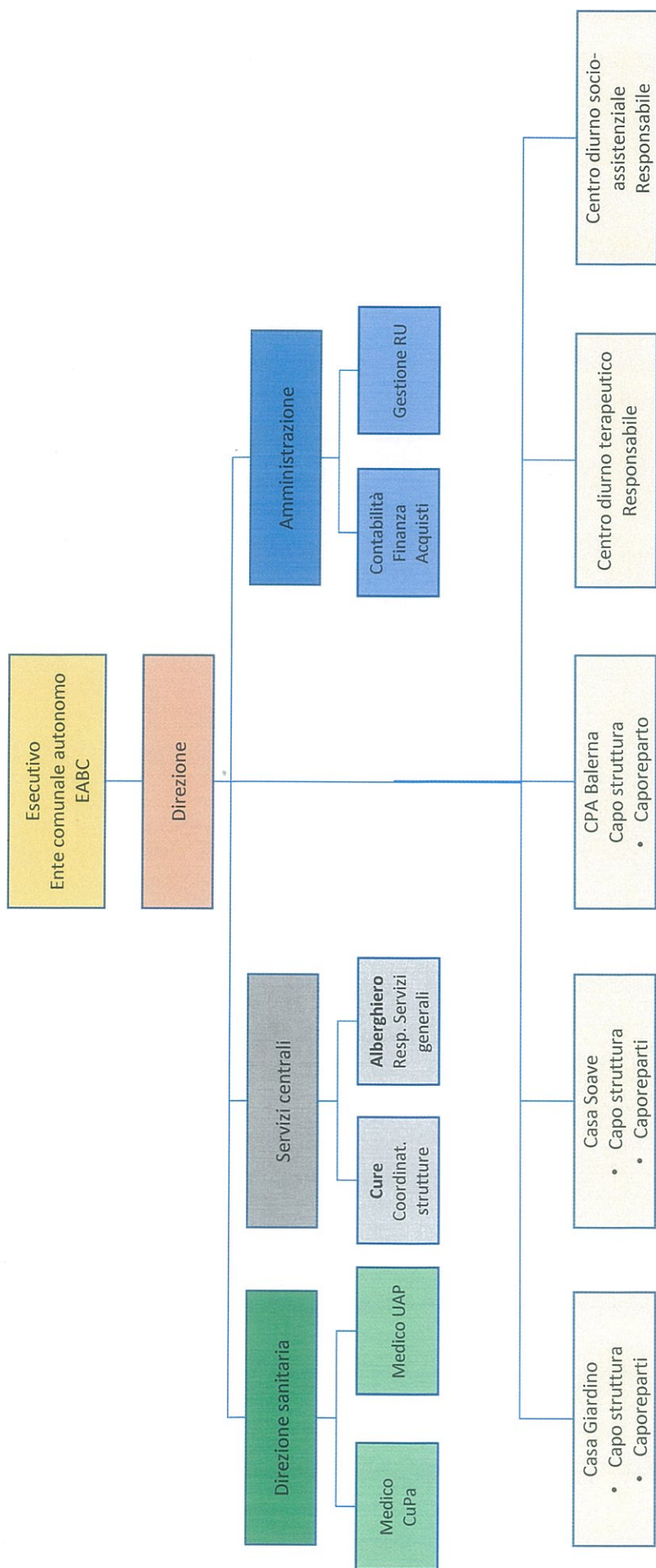


Umberto Balzaretti

Allegati:

- Statuto dell'Ente autonomo di diritto comunale "Istituto per anziani Balerna - Chiasso (*Istituto EABC*)"
- Mandato di prestazione per la gestione dell'Ente autonomo di diritto comunale "Istituto per anziani Balerna - Chiasso (*Istituto EABC*)"
- Organigramma provvisorio





STATUTO

Ente autonomo di diritto comunale

“Istituto per anziani Balerna – Chiasso” (Istituto EABC)

Capitolo I - Generalità

Articolo 1 - Denominazione, personalità giuridica, sede

- 1 I Comuni di Balerna e Chiasso costituiscono sotto la denominazione “Istituto per anziani Balerna – Chiasso” (Istituto EABC) un ente autonomo di diritto comunale avente personalità giuridica propria ai sensi dell’art. 193c LOC.
- 2 La sede dell’Ente è Chiasso.
- 3 La sua durata è stabilita fino al 31 dicembre 2069.
- 4 I Comuni fondatori mettono a disposizione dell’ente a titolo di usufrutto gratuito le strutture mobiliari e immobiliari per anziani, che rimangono di proprietà dei rispettivi Comuni.

Articolo 2 - Scopo e compiti

- 1 L’Istituto EABC provvede alla gestione operativa di strutture per anziani riconosciute e finanziate dal Cantone quali case (cure, servizio alberghiero, animazione, terapie riabilitative e eventuali prestazioni supplementari), centri diurni, appartamenti protetti e altri servizi specializzati. Cura inoltre la manutenzione ordinaria e straordinaria.
- 2 Gli oneri derivanti da interventi di manutenzione straordinaria o da investimenti, al netto di eventuali finanziamenti cantonali, saranno a carico del Comune proprietario. Qualora gli interventi fossero a beneficio di entrambi i Comuni, la suddivisione dei costi seguirà la chiave di riparto prevista dall’art. 3 del presente Statuto.
- 3 Le prestazioni vengono erogate di regola secondo il principio di prossimità a livello locale.
Per le strutture residenziali, le prestazioni si rivolgono principalmente al soddisfacimento delle esigenze della popolazione dei Comuni di Balerna e Chiasso (in seguito: Comuni costituenti o Comuni), in conformità alle indicazioni contenute nel mandato di prestazione dei Comuni costituenti e nel contratto di prestazione stipulato con l’Autorità cantonale.
- 4 Restano riservate le competenze non delegabili degli organi comunali o di altre istanze secondo la LOC e le leggi speciali, così come le procedure previste da quest’ultime.
- 5 Per l’esecuzione del compito attribuitogli, l’Istituto EABC potrà far capo ai servizi dei Comuni costituenti.

Articolo 3 - Patrimonio

Il Patrimonio dell’Istituto è costituito:

- a) dal capitale di dotazione iniziale di fr. 500'000.-- conferito dai Comuni costituenti in ragione del 40%, Balerna e del 60%, Chiasso;
- b) dagli ulteriori beni di sua proprietà;
- c) da eventuali conferimenti di terzi (lasciti, donazioni, ecc.).

Articolo 4 - Responsabilità

Gli impegni dell'Istituto EABC, non coperti da eventuali eccedenze di esercizi e/o riserve disponibili, sono garantiti dai Comuni costituenti, in proporzione alla rispettiva quota conferita per il capitale di dotazione.

Articolo 5 - Esenzione fiscale

L'Istituto EABC è esente da imposte cantonali e comunali, riservate le decisioni della competente Autorità cantonale.

Articolo 6 - Rapporti di lavoro

- 1 I rapporti di lavoro sono retti dal Contratto collettivo di lavoro per il personale occupato presso le case per anziani del Canton Ticino (CCL - ROCA). Le funzioni in base alle classificazioni di questo contratto vengono stabilite dal Consiglio dell'Ente.
- 2 Gli attuali dipendenti della Casa anziani di Balerna rimangono affiliati all'Istituto di previdenza del Canton Ticino (IPCT) e quelli degli Istituti sociali di Chiasso rimangono affiliati alla Cassa pensioni per il personale del Comune di Chiasso. I nuovi assunti dall'ente del settore alberghiero e tecnico saranno affiliati all'IPCT, mentre tutti gli altri nuovi assunti saranno affiliati alla Cassa pensioni per il personale del Comune di Chiasso.

Capitolo II - Organizzazione

Articolo 7 - Organi

Gli organi dell'Istituto EABC sono:

- a) il Consiglio;
- b) la Direzione;
- c) l'Ufficio di revisione.

Sezione 1 - Il Consiglio

Articolo 8 - Composizione e nomina; collisione d'interessi

- 1 Il Consiglio si compone di 7 membri, di cui 2 designati dal Comune di Balerna, 3 dal Comune di Chiasso, uno designato congiuntamente dai due Comuni e uno in rappresentanza del Cantone. Un membro di ciascun Comune deve essere il Capodicastero competente (socialità) e ogni Comune designa un supplente che sia Municipale.
- 2 I membri non Municipali devono disporre di competenze specifiche in ambito socio-sanitario o giuridico o gestionale.
- 3 Il Consiglio elegge tra i suoi membri il presidente e il vicepresidente, che devono essere municipali.
- 4 Sulla collisione d'interessi e il divieto di prestazione si applicano gli art. 100 e 101 LOC.

Articolo 9 - Incompatibilità

I dipendenti dell'Istituto EABC non sono eleggibili nel Consiglio.

Articolo 10 - Durata

- 1 Riservato il primo mandato, i membri del Consiglio sono nominati per un periodo di quattro anni.
- 2 Il mandato scade entro sei mesi dal rinnovo generale dei poteri comunali e può essere rinnovato per un periodo massimo di 12 anni.

Articolo 11 - Indennità

Le indennità dei membri del Consiglio sono stabilite nell'Allegato I del presente statuto.

Articolo 12 - Competenze in generale

Il Consiglio rappresenta l'Istituto EABC verso terzi, esercita la vigilanza generale sulla gestione e l'amministrazione e decide su qualunque oggetto che la legge o il presente statuto non demandano esplicitamente ad altra autorità.

Articolo 13 - Compiti amministrativi

Il Consiglio, in particolare:

- a) regola i diritti di firma;
- b) stabilisce le deleghe di competenza e le relative modalità di controllo;
- c) nomina la direzione e i dipendenti dell'Istituto EABC;
- d) esercita la sorveglianza sulle persone incaricate della gestione.

Articolo 14 - Compiti finanziari

Il Consiglio, in particolare:

- a) allestisce il preventivo;
- b) elabora i conti e la relazione annuale sulla gestione e la trasmette ai Comuni entro il 31 marzo dell'anno successivo;
- c) contrae i prestiti necessari per l'esecuzione del compito attribuitogli;
- d) designa, sentiti i Municipi, l'organo di revisione;
- e) conclude i contratti di prestazione con il Cantone, stipula i mandati di prestazione specifici con i Comuni costituenti, così come altri mandati pubblici o privati.

Articolo 15 - Convocazione e sedute

- 1 Il Consiglio si riunisce, su convocazione del Presidente, ogni qualvolta gli affari lo richiedono o a seguito di una richiesta scritta e motivata di altri tre membri del Consiglio, ma in ogni caso almeno quattro volte all'anno.
- 2 Il Consiglio può validamente deliberare alla presenza di quattro membri; esso decide a maggioranza dei presenti, di cui almeno uno per Comune deve essere Municipale o, in sua assenza, il Municipale supplente; in caso di parità decide il Presidente.
- 3 Il Municipale supplente può partecipare solo in assenza del Municipale.
- 4 Le deliberazioni del Consiglio sono consegnate in un verbale.
- 5 Le decisioni prese per via circolare (anche elettronica) sono consentite a condizione che tutti i membri siano d'accordo con questa modalità.

Sezione 2 – Direzione amministrativa

Articolo 16 - Compiti

- 1 Il Consiglio designa la Direzione amministrativa, cui compete la gestione delle attività correnti dell'Ente, l'istruzione delle pratiche di competenza del Consiglio, l'esecuzione delle sue decisioni e di ogni altro compito da esso assegnato.
- 2 Il Consiglio può affidare compiti specifici anche a servizi dei Comuni costituenti o conferire mandati esterni.

Sezione 3 – Direzione sanitaria

Articolo 17 - Compiti

Il Consiglio designa la Direzione sanitaria, cui competono i compiti previsti dallo specifico mansionario allestito dall'Ufficio del medico cantonale.

Sezione 4 - L'Ufficio di revisione

Articolo 18 - Competenze

- 1 L'organo preposto alla revisione
 - a) verifica la conformità della contabilità del conto annuale e delle operazioni di gestione alle disposizioni vigenti in materia;
 - b) presenta ogni anno il suo rapporto al Consiglio.
- 2 I Municipi dei Comuni costituenti hanno in ogni tempo il diritto di prendere visione dei libri contabili dell'Istituto EABC.

Capitolo III - Autorità superiori

Articolo 19 - Autorità superiori

Le autorità superiori dell'Istituto sono i Consigli comunali e i Municipi dei Comuni costituenti.

Articolo 20 - Competenze dei Consigli comunali

I Consigli comunali, su proposta dei rispettivi Municipi:

- a) adottano e modificano il presente statuto;
- b) nominano i membri del Consiglio di competenza del rispettivo Comune;
- c) stanziavano gli eventuali mezzi finanziari supplementari che dovessero rendersi necessari per l'esecuzione dei compiti assegnati all'Istituto;
- d) approvano i conti consuntivi e la relazione annuale sulla gestione dell'Istituto EABC;
- e) approvano il mandato di prestazione del Comune con l'Ente.

Articolo 21 - Competenze dei Municipi

I Municipi:

- a) vigilano sull'attività dell'Istituto ed in particolare sulla conformità della stessa con i mandati di prestazione stipulati con i Comuni costituenti e con l'Autorità cantonale, e con le esigenze di efficienza, di economicità e di salvaguardia dell'ambiente;
- b) informano annualmente il rispettivo Consiglio comunale sull'attività svolta dall'Istituto EABC;
- c) propongono al Consiglio comunale la nomina dei membri del Consiglio di competenza del rispettivo Comune;
- d) propongono al Consiglio comunale lo stanziamento degli eventuali mezzi finanziari supplementari che dovessero rendersi necessari per l'esecuzione dei compiti assegnati all'Istituto EABC;
- e) propongono al Consiglio comunale l'approvazione dei conti consuntivi e della relazione annuale sulla gestione dell'Istituto;
- f) propongono al Consiglio comunale la stipulazione del mandato di prestazione con l'Ente;
- g) impartiscono, sulla base delle indicazioni del rispettivo Consiglio comunale, le istruzioni vincolanti, ai membri del Consiglio di competenza del rispettivo Comune.

Capitolo IV - Finanziamento e tenuta della contabilità

Articolo 22 - Principi

1. Il finanziamento dell'Istituto è assicurato:
 - a) dai contributi del Cantone previsti nel contratto di prestazione;
 - b) dagli eventuali ulteriori finanziamenti previsti dalle leggi cantonali e federali;
 - c) dalle rette degli utenti e dalle altre entrate d'esercizio;
 - d) dagli eventuali ulteriori mezzi finanziari supplementari che dovessero essere stanziati dai Comuni costituenti.
2. Per l'utilizzo delle eventuali eccedenze di esercizio fanno stato le disposizioni del contratto di prestazione stipulato con il Cantone.

Articolo 23 - Tenuta della contabilità

Il Consiglio organizza la tenuta della contabilità secondo le norme della LOC e le disposizioni del contratto di prestazione, in particolare i principi di efficienza e di economicità.

Capitolo V - Rimedi di diritto

Articolo 24 - Ricorsi

Contro le decisioni di carattere amministrativo dell'Istituto è dato ricorso ai sensi degli artt. 193 b) e 208 e segg. LOC.

Capitolo VI - Disposizioni transitorie e finali

Articolo 25 - Costituzione dell'Istituto

La data di costituzione dell'Istituto sarà fissata, d'intesa fra i Municipi dei Comuni costituenti, una volta che il presente statuto sarà stato adottato dai rispettivi Consigli comunali e approvato dal Consiglio di Stato.

Articolo 26 – Rapporti d'impiego

- 1 I dipendenti delle strutture sociosanitarie dei Comuni costituenti vengono assunti dall'Istituto EABC secondo le disposizioni del CCL ROCA a decorrere dall'entrata in funzione al più presto dal 1. aprile 2019. All'atto dell'assunzione, questi dipendenti rassegnano le dimissioni dai Comuni costituenti, a' sensi dei rispettivi Regolamenti organici, senza preavviso e con effetto immediato,.
- 2 L'assunzione presso l'Istituto EABC non è sottoposta a periodo di prova.
- 3 Lo stipendio percepito a questo momento dai collaboratori nei Comuni costituenti è garantito.
- 4 Ai fini della carriera, sono pure garantiti i salari massimali previsti dai Regolamenti organici dei rispettivi Comuni, nonché l'anzianità di servizio per quanto attiene alle gratifiche, nonché l'indennità di economia domestica prevista dai rispettivi ROD.
- 5 In caso di cambiamento di funzione, viene versato lo stipendio previsto per la nuova funzione secondo le disposizioni del CCL-ROCA.
- 6 In caso di soppressione di funzione sono applicabili le disposizioni del CCL-ROCA.

Articolo 27 - Impegni dei Comuni

L'Istituto EABC subentra negli eventuali impegni già assunti dai Comuni costituenti per la realizzazione degli interventi che gli sono attribuiti.

Articolo 28 - Scioglimento

- 1 L'Istituto EABC può essere sciolto per decisione di entrambi i Consigli comunali dei Comuni costituenti, se non vi si oppongono interessi pubblici preponderanti.
- 2 La liquidazione spetta al Consiglio, a meno che entrambi i Consigli comunali dei Comuni costituenti decidano di affidare l'incarico a terzi.
- 3 Una volta estinti tutti i debiti, il patrimonio dell'Istituto verrà devoluto ai Comuni costituenti proporzionalmente ai rispettivi finanziamenti, ritenuto che i beni immobili verranno devoluti al Comune del luogo di situazione.

Articolo 29 – Approvazione statuto

- 1 Il presente statuto è approvato dal Consiglio comunale di Balerna nella seduta del _____ e dal Consiglio comunale di Chiasso nella seduta del _____ ed entra il vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato.
- 2 L'Istituto EABC assume personalità giuridica con la ratifica del Consiglio di Stato.

Allegato I

Indennità dei membri del Consiglio (art. 11)

I membri del Consiglio hanno diritto alle seguenti indennità:

- a) indennità di carica:
 - presidente: fr. 5'000.-- / anno
 - vice presidente: fr. 4'000.-- / anno
 - membri: fr. 3'000.-- / anno
- b) indennità di seduta:
 - per sedute di mezza giornata (almeno 2 ore): fr. 100.--
 - per sedute di una giornata (almeno 5 ore): fr. 200.--
- c) indennità di trasferta per viaggi di servizio: fr. 0.60 / km.
- d) indennità per la preparazione di rapporti o decisioni particolarmente impegnative:
sono decise di volta in volta dal Consiglio su proposta del Presidente.

Mandato di prestazione per la gestione dell'Ente autonomo di diritto comunale "Istituto per anziani Balerna – Chiasso" (Istituto EABC)

Le parti contraenti

Il Municipio del Comune di Balerna, rappresentato dal Sindaco e dal Segretario comunale

Il Municipio del Comune di Chiasso, rappresentato dal Sindaco e dal Segretario comunale

L'Ente autonomo di diritto comunale "Istituto per anziani Balerna – Chiasso"

sottoscrivono il seguente:

MANDATO DI PRESTAZIONE

Art. 1 Oggetto del mandato

1. Il mandato ha lo scopo di regolare i rapporti tra i Comuni di Balerna e Chiasso e l'Istituto EABC che gestisce le strutture per anziani di Balerna e Chiasso.
2. Il mandato definisce le prestazioni reciproche tra l'Istituto EABC e i Comuni fondatori.

Art. 2 Compiti generali

1. L'Istituto EABC, nel rispetto del proprio statuto, ha il compito di assicurare la gestione operativa delle strutture per anziani riconosciute e finanziate dal Cantone quali case (cure, servizio alberghiero, animazione, terapie riabilitative e eventuali prestazioni supplementari), centri diurni, appartamenti protetti e altri servizi specializzati.
2. L'Istituto EABC eroga i suoi servizi nel rispetto delle prescrizioni e delle direttive elencate nelle leggi settoriali e nel contratto di prestazione con il Cantone.
3. Eventuali deleghe di funzioni e/o attività a terzi verranno esplicitate dall'Istituto EABC mediante specifici mandati di prestazione.

Art. 3 Manutenzione ordinaria e straordinaria

1. L'Istituto EABC deve garantire la manutenzione ordinaria degli edifici, degli impianti e delle infrastrutture che si trovano al loro interno e nell'aree adiacenti.
2. Per manutenzione ordinaria si intendono la manutenzione di piccola entità legata alla gestione quotidiana e le riparazioni.
3. La manutenzione straordinaria degli edifici, degli impianti e delle infrastrutture viene effettuata dall'Istituto EABC previa approvazione dei Comuni proprietari di Balerna e Chiasso. I relativi costi restano a carico dei Comuni proprietari, al netto dei finanziamenti cantonali.

Art. 4 Erogazione delle prestazioni

1. L'Istituto EABC svolge i seguenti compiti:
 - Direzione e amministrazione:
segretariato e pratiche amministrative, tenuta della contabilità corrente e analitica, gestione risorse umane, servizio ammissioni utenti, beni e servizi, IT, sicurezza sul lavoro.
 - Direzione sanitaria, compreso picchetto medico, farmacia e medicina del personale.
 - Cure e implementazione di tutti gli atti preventivi, di mantenimento, riabilitativi e di cura legati al progressivo invecchiamento in ordine alle disposizioni dell'Ufficio del medico cantonale.
 - Terapie riabilitative:
interventi di prevenzione, riabilitazione nel campo delle disfunzioni motorie, psicomotorie e cognitive legate al progressivo e inevitabile decadimento della persona anziana
 - Animazione:
attività e iniziative per valorizzare le potenzialità residue sul piano fisico, psichico e sociale della persona anziana.
 - Servizio alberghiero e manutenzione:
fornitura della pluralità di attività legate con l'alimentazione, la pulizia degli ambienti, la lavanderia e il mantenimento della funzionalità degli spazi e delle attrezzature d'esercizio.

Art. 5 Rapporti con fornitori e servizi

1. Il Consiglio dell'Ente stipula contratti con fornitori di beni e servizi nell'interesse dell'Istituto EABC garantendo principi di economicità e qualità e tenendo conto delle realtà locali.
2. Il Consiglio dell'Istituto EABC potrà avvalersi delle strategie già attivate allo scopo di beneficiare di maggiore economicità nella gestione della struttura.

Art. 6 Personale

L'Istituto EABC dovrà dotarsi del personale in numero adeguato e secondo i requisiti previsti dalle normative federali e cantonali.

Art. 7 Durata e rinnovo del mandato

1. Il presente mandato termina la prima volta il 31 dicembre 2023 e in seguito potrà essere rinnovato per una durata di 4 anni e così successivamente.
2. Il mandato deve essere approvato dai Consigli Comunali di Balerna e Chiasso su proposta dei Municipi.
3. Le parti contraenti si impegnano a concludere le procedure di rinnovo del mandato almeno sei mesi prima della sua scadenza.

Art. 8 Disdetta e revoca del mandato

1. In caso di gravi inadempienze dell'Istituto EABC, il mandato può essere revocato in qualsiasi momento per decisione dei Consigli Comunali di Balerna e Chiasso.
2. In caso di revoca del mandato, i Comuni subentrano nelle attività dell'Istituto EABC e nei suoi obblighi contrattuali.

Art. 9 Mezzi finanziari

Il finanziamento dell'Istituto EABC è assicurato:

- a) dai contributi del Cantone previsti nel contratto di prestazione;
- b) dagli eventuali ulteriori finanziamenti previsti dalle leggi cantonali e federali;
- c) dalle rette degli utenti e dalle altre entrate d'esercizio;
- d) dagli eventuali ulteriori mezzi finanziari supplementari che dovessero essere stanziati dai Comuni costituenti.

Per l'utilizzo delle eventuali eccedenze di esercizio fanno stato le disposizioni del contratto di prestazione stipulato con il Cantone.

Art. 10 Copertura del disavanzo e ripartizione dell'utile

L'Istituto EABC assume i disavanzi d'esercizio residui in funzione della propria disponibilità, ritenuto quanto stabilito dagli art. 4 e 21 cpv. 2 dello Statuto e che eventuali eccedenze restano all'Istituto EABC e dovranno essere utilizzate per costituire un fondo di riserva volto alla copertura dei rischi e all'ottenimento di un equilibrio finanziario a medio termine.

Art. 11 Vigilanza della gestione operativa

1. I Municipi di Balerna e di Chiasso sono congiuntamente preposti alla vigilanza del mandato, in particolare sulla gestione operativa, contabile e amministrativa dello stesso. Su richiesta, l'Istituto EABC trasmette la relativa documentazione finanziaria, così come ogni altro documento.
2. Nell'ambito della trasmissione dei dati di consuntivo, l'Istituto EABC deve sottoporre ai due Municipi il rapporto di revisione e il rapporto d'esercizio accompagnato dalla documentazione finanziaria.

Art. 12 Diritti e obblighi reciproci

1. L'Istituto EABC si impegna a sviluppare e mantenere servizi e prestazioni di qualità orientati alla soddisfazione e alla cura dell'utente.
2. Il conto d'esercizio annuale e il rapporto d'esercizio devono essere forniti ai Municipi, per il tramite dei servizi finanziari, entro tre mesi dalla chiusura dell'anno contabile.
3. Il preventivo deve essere fornito ai Municipi, per il tramite dei servizi finanziari comunali, entro il 31 agosto di ogni anno. Nell'anno di scadenza del mandato, il preventivo deve essere presentato entro il 31 maggio.

Art. 13 Responsabilità

1. L'Istituto EABC è responsabile delle attività e delle prestazioni definite nel presente mandato.
2. L' Istituto EABC si impegna a collaborare attivamente con le diverse associazioni, istituzioni e enti presenti sul territorio al fine di promuovere le sue attività e scopi.

Art. 14 Entrata in vigore

L'entrata in vigore del presente mandato di prestazione è subordinata all'approvazione dei Consigli Comunali di Balerna e di Chiasso e alla ratifica da parte del Consiglio di Stato.